

REGOLAMENTO (CE) N. 1264/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, secondo comma,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere conforme del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,visto il parere del Comitato delle regioni⁽⁴⁾,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1164/94⁽⁵⁾, il Consiglio deve riesaminare tale regolamento anteriormente al 31 dicembre 1999;

(2) considerando che i principi fondamentali del Fondo di coesione definiti nel 1994 dovrebbero continuare a presiedere alle attività del Fondo stesso fino al 2006, ma che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di introdurre alcuni miglioramenti;

(3) considerando che, sebbene la moneta unica, l'euro, sia destinata ad incidere sul contesto macroeconomico della Comunità, ciò non pregiudica la necessità di continuare a fare riferimento al criterio del prodotto nazionale lordo ai fini dell'ammissibilità dei paesi beneficiari;

(4) considerando che ciascuno Stato membro che aderisce all'euro presenta al Consiglio un programma di stabilità nel quale è in particolare definito l'obiettivo a medio termine per il conseguimento di un saldo di bilancio vicino al pareggio o positivo;

(5) considerando che il Parlamento europeo ed il Consiglio, con la decisione n. 1692/96/CE⁽⁶⁾, hanno adottato gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;

(6) considerando che nel corso del periodo transitorio (dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001) ogni riferimento all'euro deve essere inteso in linea di massima come un riferimento all'euro in quanto unità monetaria ai sensi dell'articolo 2, seconda frase del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro⁽⁷⁾;

(7) considerando che, alla luce dei continui progressi compiuti verso una effettiva convergenza e tenuto conto del nuovo contesto macroeconomico in cui opera ora il Fondo di coesione, la dotazione complessiva degli aiuti per gli Stati membri che partecipano all'euro darà adeguata in modo da tenere conto dei miglioramenti conseguiti in merito alla prosperità nazionale nel precedente periodo;

(8) considerando che il regolamento (CE) n. 1466/97⁽⁸⁾ ha precisato le procedure relative al rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;

(9) considerando che i dati preliminari e definitivi riguardanti il fabbisogno di finanziamento delle amministrazioni pubbliche, il prodotto interno lordo e il prodotto nazionale lordo devono essere elaborati conformemente al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96⁽⁹⁾;

(10) considerando che la risoluzione relativa al patto di stabilità e di crescita adottata dal Consiglio europeo di Amsterdam il 17 giugno 1997⁽¹⁰⁾ precisa le rispettive competenze degli Stati membri, della Commissione e del Consiglio;

(1) GU C 159 del 26.5.1998, pag. 7.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.

(4) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 10.

(5) GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1.

(6) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

(7) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(8) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(9) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/98 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1).

(10) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.